

355/2010/1st fall



Case 154

**IL TRIBUNALE DI BERGAMO
II SEZIONE CIVILE - FALL.**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

Dr. LUCIANO ALFANI	Presidente rel.
Dr. MASSIMO GABALLO	Giudice
Dr.ssa GIOVANNA GOLINELLI	Giudice

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della RESIDENZA SANTA CHIARA, s.r.l., con sede legale in Treviglio, via Monte Grappa n. 3, depositato dalla Si.Ge.Co., s.r.l.;

citata la società debitrice, che ha depositato memoria difensiva, ed esaminata la documentazione prodotta,


ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che la pretesa creditoria posta dalla ricorrente a fondamento dell'istanza di fallimento non è assistita da titolo esecutivo ed è oggetto da parte della società resistente di motivata contestazione;

ritenuto che, in sede di dichiarazione del fallimento, deve escludersi che rientri nei poteri del Tribunale quello di valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori;

ritenuto che, se si opinasse per la soluzione opposta, la valutazione espressa dal Tribunale in sede pre fallimentare si risolverebbe in giudizio prognostico sull'esito della lite da instaurare, espresso peraltro allo stato degli atti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento e, dunque, soggetto ad essere privo della necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti e


1

degli elementi di prova fondanti la decisione sull'esistenza del credito e, conseguentemente, caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità; ritenuto, pertanto, che il mancato pagamento di un credito contestato non è ex se indice dello stato di dissesto dell'imprenditore, atteso che l'imprenditore che non adempie al pagamento di un credito contestato non può essere considerato insolvente, in quanto il mancato pagamento è da ricollegarsi a una volontaria inadempienza e non a una impotenza patrimoniale; ritenuto che, in assenza di ulteriori elementi idonei a comprovare la sussistenza dello stato d'insolvenza della Residenza Santa Chiara, s.r.l., da fornire dal creditore, l'istanza di fallimento debba essere rigettata per carenza del presupposto oggettivo; osservato, infine, che il preteso credito della Si.Ge.Co., s.r.l., ben potrà giustificare la dedotta insolvenza, qualora il creditore, ottenuto un titolo esecutivo favorevole, abbia infruttuosamente esperito l'esecuzione individuale;


P. Q. M.

rigetta l'istanza di fallimento

Bergamo, 27.1.2011

Il Cancelliere,
dr.ssa Maria Petrella

Il Presidente
dr. Luciano Alfani



Depositato in Cancelleria il
Il Cancelliere
dr.ssa Maria Petrella

28.1.2011

